

ACCORDO
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM)

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL
RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO.

La Regione Lombardia (della Repubblica Italiana) e la Repubblica di San Marino (RSM), rappresentata dalla Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, di seguito denominate le "Parti"

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4,6 e 10, e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 945;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 946;
- l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero sottoscritto il 28 novembre 2011;
- la richiesta di aggiornamento dell'Accordo di cui a precedente punto trasmessa dal Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica di San Marino con nota n. 76949 del 19 agosto 2020 (in atti reg. T1.2020.32953 del 21 agosto 2020);
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e successive modifiche il D. Lgs 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- gli obiettivi di sviluppo sostenibile in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale da raggiungere entro il 2030 istituiti con l' "Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030" sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- le norme della Regione Lombardia vigenti in materia, nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

- il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, Codice Ambientale della Repubblica di San Marino e successive modifiche;

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero atti a trattare le quantità totali di rifiuti prodotte in territorio;
- che la Repubblica di San Marino produce le tipologie di rifiuti speciali ed urbani individuate secondo le macro categorie stabilite dall'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali ed urbani di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati in alcune Regioni del territorio italiano vedi Emilia Romagna, Marche e Lombardia ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R);
- che proprio in virtù di quanto sopra la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino ha adottato un Piano di Gestione Rifiuti, inerente ai rifiuti speciali ed urbani;
- che la Repubblica di San Marino si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a renderne più efficace e sicuro il recupero;
- che la contabilizzazione dei rifiuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovrà comprendere tutte le tipologie di rifiuto prodotte nel proprio territorio ed esportate in impianti siti nella Regione Lombardia in relazione alla propria capacità ricettiva per le relative procedure di trattamento a recupero (R) o smaltimento (D), gestiti come previsto dal Reg. CE n. 1013/2006;
- che la Repubblica di San Marino ha adottato il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 “Codice Ambientale”, all'interno del quale è stata recepita gran parte dei principi presenti nelle normative della UE, in particolare la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, aggiornato con il Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n. 16 che introduce strumenti volti a garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, ed a promuovere lo sviluppo sostenibile, in linea con le migliori pratiche internazionali;
- che la Repubblica di San Marino ha recepito vari atti comunitari fra cui:
 - Decisione Commissione Europea n. 2000/532/CE e successive modificazioni;
 - Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
 - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;
 - Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - Direttive del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera del Collegio Tecnico n. 237 del 2011;

- Regolamento 1379/2007, Regolamento CE 669/2008, Regolamento CE 1418/2007, Regolamento CE 801/2007, Regolamento CE 740/2008, Regolamento CE 967/2009, Regolamento CE 661/2011, Regolamento CE 308/2009, Regolamento CE 664/2011, Regolamento UE 135/2012, Regolamento UE 413/2010, Regolamento UE 255/2013, Regolamento UE 2002/2015, Regolamento Delegato (UE) 2020/2174;
- che la Repubblica di San Marino svolge un monitoraggio generale su esportazioni e produzione di rifiuti per garantire il rispetto degli Accordi con Regioni e Province italiane attraverso le procedure stabilite dal Reg. CE n. 1013/2006 ed ha messo a punto un efficace sistema di elaborazione e gestione dei dati del Catasto Rifiuti;
- che la Regione Lombardia è provvista di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di rifiuti, di seguito riportati in allegato, prodotti nella Repubblica di San Marino;
- che la Repubblica di San Marino condivide gli obiettivi e le finalità della legge della Regione Lombardia in riferimento all'adozione di misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero di rifiuti, nonché al principio dell'economia circolare;
- che la Repubblica di San Marino è impegnata nella revisione del proprio Piano di Gestione Rifiuti per massimizzare la raccolta differenziata;
- che la Regione Lombardia ha in corso l'aggiornamento del proprio Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR approvato con delibera di Giunta regionale n. 1990/2014), avente l'obiettivo di recepire e sviluppare gli ambiziosi obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti fissati dalle nuove disposizioni comunitarie, recepite in Italia con il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020;

Le Parti hanno raggiunto il seguente Accordo e convengono quanto segue

Articolo 1

1. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente del 16 marzo 1994, cooperano nel controllo dello stato dell'ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi comprese la flora e la fauna.
2. In particolare la Regione Lombardia visti l'articolo II, punti 4, 6 e 10, e l'articolo IV, del sopracitato Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana nonché altri Accordi tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, acconsente, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che sostituisce l'Accordo in essere tra la Repubblica di San Marino e la Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero sottoscritto il 28 novembre 2011.

Articolo 2

1. La Repubblica di San Marino si impegna a garantire:
 - l'omogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo l'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) di cui al Regolamento UE 2015/2002 della Commissione Europea;
 - la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;
 - l'aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti della Repubblica di San Marino, previsto dal D.D. 44/2012 e successive modifiche;
 - il rispetto dei limiti quantitativi concordati, svolto dall' Autorità Competente, atteso che la RSM resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte le spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio territorio;
2. La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire, alla Regione Lombardia, una relazione annuale che evidenzia i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale contenente le informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basilea, insieme alle nuove modalità gestionali adottate in applicazione delle normative di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sanmarinese, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

1. Le tipologie, le condizioni e la quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente Accordo sono definite ed indicate nell'Allegato al presente Accordo, secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per le spedizioni di rifiuti soggette a procedura di notifica (lettera B) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 è definito il numero massimo di 20 notifiche all'anno.
3. Le Parti concordano che il quantitativo annuo di rifiuti di cui al comma 1, definito ed indicato nell'Allegato, possa essere modificato, nel limite massimo del 20% (riferito al quantitativo previsto per ogni singola tipologia di rifiuto come articolate alle lettere a, b e c in allegato) tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento e/o recupero presenti sul territorio della Regione Lombardia e nel rispetto della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.
4. La modifica dei quantitativi annui di rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero superiore al 20% come previsto dal precedente punto 2, determina una revisione dell'Accordo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

Articolo 5

1. Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Accordo troveranno copertura, per la parte italiana, nel bilancio della Regione Lombardia, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 6

1. Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo, in particolare fornendo copia della relazione annuale di cui all'art. 2, c.2 del medesimo.

Articolo 7

1. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Accordo.

Articolo 9

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Esso potrà essere rinnovato per iscritto, previo mutuo consenso delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento inviando una notifica all'altra Parte.

Firmato a, il in due originali, ciascuno in lingua italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per la Regione Lombardia

Per la Repubblica di San Marino

ALLEGATO

Le procedure e la documentazione da utilizzare per le esportazioni di rifiuti speciali e urbani destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, in particolare quelle dell'art. 42. Anche a fronte delle esclusioni previste dall'art. 194, c.2 del D.lgs 152/06 per le importazioni di rifiuti urbani e assimilati, le Parti concordano che le procedure di cui sopra si applicano anche alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati. Non si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive, di cui all'Art. 42, relativi alle dogane in virtù dell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino del 1991.

Considerato che l'impiantistica regionale non è sufficiente a gestire ulteriori flussi dei rifiuti di cui ai codici EER 17.02.04*, 17.03.01*, 17.05.03*, 17.05.07*, 17.06.01*, 17.06.03*, 17.06.05*, l'importazione dei suddetti rifiuti non è ammessa.

Fatto salvo l'art. 6, par. 4 del Reg. CE 1013/06, per le prestazioni delle garanzie finanziarie e per le ulteriori richieste di documentazione si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 oltre che dal D.D. n. 44/2012 della Repubblica di San Marino e successive modifiche.

Tipologia di Rifiuti	Quantitativi massimi oggetto dell'Accordo	Condizioni/Limitazioni
A) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati alla lettera B) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Ambra) (Notifica)	8000 t/a	Le operazioni di recupero intermedio e non intermedio dei rifiuti devono essere effettuate esclusivamente sul territorio italiano (art. 41, par.2, Reg. CE 1013/06). Tale condizione deve essere documentata in allegato al documento di notifica.
B) Rifiuti destinati a smaltimento (Notifica)	1500 t/a	<p>Sono escluse le spedizioni destinate a discarica (D1, D5, D12) o incenerimento a terra (D10), incluse le spedizioni destinate a operazioni di smaltimento intermedio (D13, D14, D15) per successivo smaltimento non intermedio a discarica o incenerimento a terra (D10).</p> <p>Le operazioni di smaltimento intermedio e non intermedio dei rifiuti devono essere effettuate esclusivamente sul territorio italiano. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti derivanti da spedizioni destinate alle operazioni D8 e D9 deve essere effettuato esclusivamente sul territorio italiano (art. 41, par.2, Reg. CE 1013/06). Tale condizione deve essere documentata in allegato al documento di notifica.</p>
C) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati ai paragrafi 2, 4 e 5 dell'art. 3 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Verde)	40000 t/a	Le operazioni di recupero intermedio e non intermedio dei rifiuti devono essere effettuate esclusivamente sul territorio italiano (art. 41, par.2, Reg. CE 1013/06).